

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3430

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERTUCCI, CASTELLUCCI, FANELLI

Presentata il 28 maggio 1971

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare alcune carenze delle leggi sul collocamento della manodopera, modificando e completando la disciplina esistente.

È noto, infatti, che il collocamento è disciplinato dalla legge fondamentale del 29 aprile 1949, n. 264 modificata dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 per i lavoratori agricoli.

L'ultimo intervento legislativo (legge n. 300 del 1970) ha peggiorato la precedente normativa, creando serie difficoltà sia ai lavoratori in cerca di occupazione sia agli organi previsti per il collocamento.

Pertanto, al fine di rimuovere un primo grosso ostacolo al collocamento occorre modificare la legge n. 264 del 1949 là dove prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti coloro che non vogliono o non possono lavorare.

La obbligatorietà della iscrizione nelle liste di collocamento è oggi *conditio sine qua non* per ottenere il relativo certificato di iscrizione, il quale fa testo per ottenere gli assegni familiari, la iscrizione all'ECA, l'assegno di incollamento, beninteso a seconda della qualifica dei richiedenti.

Così pure altro gravame è costituito dalla doppia iscrizione prevista dalla legge n. 482 del 1968, concernente i collocamenti obbliga-

tori (invalidi, vedove di deceduti per lavoro, per servizio, per guerra, orfani, profughi).

Infatti gli aventi diritto debbono prima iscriversi all'ufficio di collocamento ordinario e poi, una volta in possesso dell'attestato, si iscrivono all'ufficio provinciale del lavoro, in quanto il collocamento è provinciale.

Da un accertamento sia pure approssimativo effettuato in provincia di Roma è risultato che il 70 per cento circa degli iscritti nelle liste di collocamento non deve andare a lavorare. Il che costituisce un impedimento gravissimo alla formulazione delle graduatorie previste dall'articolo 33 della legge n. 300 del 1970, falsandole inevitabilmente con danno conseguente e per i lavoratori e per i datori di lavoro, perché sia gli uni che gli altri perdono preziose giornate lavorative.

Un secondo aspetto negativo della legge n. 264 del 1949 è che essa prevede all'articolo 10 la suddivisione in 5 classi dei lavoratori aspiranti al collocamento:

La 1^a classe comprende i lavoratori disoccupati;

La 2^a classe comprende i giovani di età inferiore ai 21 anni;

La 3^a classe comprende le casalinghe;

La 4^a classe comprende i pensionati in cerca di occupazione;

La 5^a classe comprende i lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Dal 1949 ad oggi si è dimostrata la quasi totale inutilità di tale suddivisione tranne per la 1^a e 2^a classe. Tanto vale allora eliminare le classi e parlare soltanto di disoccupati.

Un altro problema certamente difficile da risolvere, se non impossibile è costituito dagli « elementi di giudizio », ai quali deve attenersi la Commissione per la compilazione della graduatoria delle precedenze per l'avviamento.

Tali elementi previsti all'articolo 15 della legge n. 264 del 1949 sono:

- 1) stato di bisogno;
- 2) carico familiare;
- 3) anzianità di iscrizione all'ufficio di collocamento.

È facile constatare che l'unico elemento certo è l'anzianità di iscrizione, perché sia per lo stato di bisogno sia per il carico familiare — non anagrafico — bisogna per necessità di cose attenersi alle dichiarazioni del lavoratore.

Peraltro, compilata la graduatoria, occorrono nei grandi centri da 10 a 15 giorni per chiamare i lavoratori; sicché, ad evitare i gravi inconvenienti derivanti dal troppo lungo periodo necessario per la loro convocazione, alcuni uffici di collocamento sono ricorsi all'espedito di compilare giornalmente una graduatoria tra i lavoratori presenti all'ufficio di collocamento: il che è illegittimo.

Occorrendo allora tener conto dei tempi tecnici per convocare i lavoratori bisogna assolutamente eliminare le iscrizioni inutili, che si rivelano peraltro dannose, come già rilevato, per i lavoratori e per le ditte.

Infatti è avvenuto che lavoratori in posizione utile in graduatoria, invitati per l'avviamento al lavoro, o non si sono presentati o, presentandosi, hanno dichiarato di non voler accettare l'avviamento.

Al fine di eliminare le iscrizioni inutili riteniamo di doverle sostituire con una « dichiarazione di responsabilità » da rilasciarsi dall'interessato, valevole a tutti gli effetti di legge in luogo del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, prevedendo conseguenze penali per falsa dichiarazione.

Ciò al fine di impedire violazioni di legge, peraltro anche più facili con l'attuale sistema, in quanto il lavoratore iscritto può lavorare all'insaputa dell'ufficio senza subire alcuna pena.

Altra causa di turbativa della funzionalità sia della commissione sia degli uffici è l'obbligo dell'affissione della graduatoria. È evidente che il legislatore ha inteso con tale

misura ovviare a presunte manipolazioni della graduatoria formulata. Il che è oltretutto offensivo per gli uffici. Inoltre i lavoratori che leggono il loro nome in posizione non utile per l'avviamento, protestano vigorosamente con minacce e vie di fatto, sostenendo di essere più bisognosi di quelli che sono in posizione utile.

Una volta stabilita la graduatoria, sia la commissione sia i superiori gerarchici possono controllare gli uffici in ordine alla perfetta applicazione della graduatoria stabilita.

Una parola occorre spendere, onorevoli colleghi, sui cosiddetti « passaggi immediati » da un'azienda ad un'altra.

La legge n. 300 del 1970 ha richiamato in proposito la norma contenuta nella legge n. 264 del 1949, che consente il passaggio diretto e immediato, con una sola differenza: e cioè che mentre per la legge n. 264 il passaggio poteva avvenire senza autorizzazione preventiva ma con l'obbligo della comunicazione a posteriori all'ufficio di collocamento, per la legge n. 300 occorre il nulla-osta. È una differenza soltanto formale perché l'ufficio non può negare il nulla-osta dopo avere accertato la regolare esistenza dell'attuale rapporto di lavoro.

Peraltro — cosa davvero strana — tale passaggio « immediato e diretto » è vietato ai lavoratori agricoli (legge 11 marzo 1970, n. 83).

In un paese come l'Italia, in cui tuttora vi è disoccupazione, occorre provvedere innanzitutto a sistemare i disoccupati e poi gli occupati.

Si appalesa, perciò, evidente la necessità di abolire il passaggio immediato e diretto, che costituisce una grossa breccia al principio della richiesta numerica; infatti se la ditta A desidera assumere il lavoratore Tizio, presentando la richiesta numerica si vedrà avviare il primo in graduatoria, che può non essere Tizio; allora incarica un piccolo imprenditore con meno di tre dipendenti, il quale può assumere direttamente, senza nulla-osta (articolo 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e poi, anche dopo un solo giorno di lavoro, chiede il nulla-osta per il passaggio immediato e diretto.

La legge n. 300 del 1970 si occupa anche essa delle « richieste nominative », cioè della facoltà di scelta da parte del datore di lavoro. Ma mentre la legge n. 264 del 1949 prevedeva due concetti e cioè quello della « qualifica » e quello delle « funzioni fiduciarie », la legge n. 300 ha eliminato il secondo concetto (in contrasto, peraltro, con la legge

citata n. 83 del 1970 che lo ribadisce), e restringe il primo prevedendo « l'alta specializzazione ». L'elenco delle qualifiche d'alta specializzazione è riportata nel decreto ministeriale 27 agosto 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1970, n. 226.

Stimiamo necessario reintrodurre il concetto delle funzioni fiduciarie e ampliare il numero delle qualifiche specializzate. La rigidità della norma vigente crea, infatti, numerose difficoltà all'avviamento al lavoro soprattutto per determinate categorie di attività.

Tra i compiti della commissione locale di collocamento la norma prevede anche quello di rilasciare il nulla-osta per la richiesta nominativa. Tale compito, d'indole squisitamente burocratica, può essere demandato all'ufficio. Vi è invece ben altro problema sul quale desideriamo richiamare la vostra attenzione. Il nulla-osta non costituisce, infatti, un obbligo per la ditta, ma solo un'autorizzazione ad assumere. Occorre, perciò, una volta che sia stata avanzata la richiesta numerica, che la ditta sia obbligata ad assumere tutto il personale richiesto, pena sanzioni progressive, cioè commisurate al numero dei lavoratori non assunti ed al numero delle giornate decorse dalla data dell'avviamento, adottando per la sanzione il criterio stabilito per la mancata assunzione degli invalidi.

I principi informativi della legge n. 83 dell'11 marzo 1970, concernente l'avviamento al lavoro dei lavoratori dell'agricoltura sono accettabili con una sola eccezione. Occorre, cioè, liberalizzare il mercato del lavoro ladove — a giudizio della commissione regio-

nale — il mercato è favorevole essendo la richiesta superiore all'offerta di lavoro.

Il datore di lavoro può assumere direttamente con l'obbligo di comunicare all'ufficio di collocamento l'assunzione e il numero di giornate lavorative a pena di sanzioni.

Occorre, infine, onorevoli colleghi, eliminare un'altra grave carenza.

Premesso che le norme che valgono per le aziende private valgono anche per gli enti pubblici di natura economica (Statuto dei diritti dei lavoratori, articolo 37 della legge n. 300) per quanto concerne invece il collocamento le cose vanno ben diversamente. Vi è, infatti, una circolare ministeriale, la quale afferma che gli enti pubblici che svolgono attività economiche non sono soggetti alle stesse norme sul collocamento alle quali sono soggetti i privati. Valgono cioè le norme della legge n. 264 del 1949, secondo le quali l'ente pubblico può assumere senza rivolgersi all'ufficio di collocamento, eccetto nel caso di assunzione di salariati avventizi per i quali, comunque, può fare la richiesta « nominativa ».

A noi sembra che anche gli enti pubblici — e non soltanto per questione di principio — debbono essere assoggettati alle norme comuni ed in caso di inosservanza delle stesse, le sanzioni vanno applicate al rappresentante dell'Ente.

Onorevoli colleghi! La materia sul collocamento è fondamentale per il lavoratore e indubbiamente molto delicata. Ci attendiamo, perciò da voi tutti un attento esame della proposta che, ci auguriamo, possa al più presto avere il vostro pieno consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui devono iscriversi nelle liste di collocamento presso gli uffici di collocamento della circoscrizione nella quale hanno la residenza. Pertanto non è consentita la iscrizione nelle suddette liste a coloro che non aspirano all'avviamento al lavoro o vi aspirano come beneficiari di avviamento obbligatorio in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tutti i casi in cui, per conseguire particolari benefici o l'iscrizione nelle liste previste dall'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, occorre dimostrare il proprio stato di disoccupazione, vi si provvede con una dichiarazione di responsabilità, munita delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni.

ART. 2.

La suddivisione in classi dei lavoratori aspiranti al collocamento, di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è abolita.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono, pertanto, essere eseguite tenendo conto soltanto dello stato di disoccupazione dell'aspirante al lavoro e saranno effettuate secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

ART. 3.

A parziale modifica del comma 4 dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli elementi di giudizio per la compilazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento sono:

- 1) l'anzianità di iscrizione all'ufficio di collocamento;
- 2) il carico familiare risultante dal certificato anagrafico.

La graduatoria, il cui controllo nell'applicazione è affidata ai membri della commissione per il collocamento ed ai superiori gerarchici, è riservata e quindi non più esposta al pubblico.

ART. 4.

Il nulla-osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative è rilasciato, anziché dalla Commissione, come previsto al comma 7 dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'ufficio di collocamento.

Tale nulla-osta, una volta che sia stata avanzata la richiesta, costituisce obbligo all'assunzione da parte della ditta di tutto il personale richiesto.

La ditta inadempiente subirà sanzioni progressive, cioè commisurate al numero di lavoratori non assunti ed al numero delle giornate decorse dalla data dell'avviamento, applicando una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giornata ed ogni lavoratore.

ART. 5.

In analogia agli stessi principi sul collocamento dei lavoratori agricoli previsti dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è vietato il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

ART. 6.

Diversamente da quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la richiesta nominativa per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri o comunque di beni dell'azienda.

È altresì ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione.

Le qualifiche, per le quali è ammessa la richiesta nominativa saranno indicate in un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

Là dove il mercato del lavoro agricolo, ad esclusivo giudizio della Commissione regionale, è favorevole al lavoratore nel senso che la richiesta è superiore all'offerta di lavoro, il datore di lavoro può assumere direttamente con l'obbligo, però, di comunicare all'ufficio

di collocamento la assunzione effettuata e il numero di giornate lavorative a pena di sanzioni progressive, di cui al precedente articolo 4.

ART. 8.

Gli enti pubblici che svolgono attività di natura economica sono soggetti alle stesse norme sul collocamento vigenti per le aziende private.

Il rappresentante dell'ente pubblico è direttamente e personalmente responsabile dell'applicazione delle norme suddette.